

La norma, per il vero, non è espressamente richiamata dall'atto di concessione e dalla convenzione, che pur fa richiamo di altre numerose disposizioni della pregressa disciplina; tuttavia non se ne può perciò escludere la perdurante vigenza. Deve peraltro rinnovarsi la segnalazione, già formulata nelle relazioni precedenti, dell'esigenza di una definita regolazione della materia.

11. Le partecipazioni.

Nell'esercizio 1995 le partecipazioni possedute dall'ENEL non presentano sostanziali variazioni rispetto al passato.

L'ENEL ha conservato partecipazioni di controllo nelle Società per azioni CESI (Centro elettronico sperimentale italiano), CISE (Centro informazioni, studi, esperienze), ISMES (Istituto sperimentale modelli e strutture), Immobiliare Dalmazia Trieste, Elettroimmobiliare S.E.I.

Collegate all'ENEL, proprietaria di consistenti quote minoritarie di capitale, sono le Società NERSA (Centrale nucleare a neutrone rapide, con sede in Parigi); la Società Sotacarbo. Della partecipazione nella Società E.S.K., con sede in Essen, da tempo inattiva, l'assemblea ordinaria dell'ENEL del 28 luglio 1995 ha deliberato la cessione.

L'ENEL ha partecipazioni di minoranza nella Società EURO-HKG in Dusseldorf, e nella Società ELCOGAS, con sede in Spagna.

Le Società partecipate dall'ENEL a loro volta detengono partecipazioni in altre imprese; in particolare l'ENEL ha controllo indiretto sulla Società Conphebus (con sede in Catania), alla quale partecipano con quote di maggioranza le Società CESI e CISE.

La relazione di consuntivo dell'ENEL descrive l'andamento di gestione delle Società controllate, che espone un risultato positivo; in particolare dà indicazione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta.

Il 15 gennaio 1996 è stata costituita dall'ENEL (con la quota del 5 per cento del capitale) e dalle controllate CISE e ISMES (ciascuna con quote del 47,5 per cento) la Società Elettroambiente s.p.a., destinata ad operare in Italia e all'estero nel settore della termoutilizzazione dei rifiuti solidi urbani, per la produzione di energia elettrica.

Lo sviluppo dei rapporti di partecipazione è previsto dall'atto di concessione, a termini del quale l'ENEL potrà esercitare attività connesse all'oggetto sociale "anche attraverso partecipazioni in società di capitali, in Italia e all'estero"; potrà svolgere altre attività "solo attraverso separate società di capitali"; inoltre, come esposto in precedenza, "è tenuta a promuovere la costituzione di una società per azioni", interamente posseduta dall'ENEL stessa, per la produzione dell'energia elettrica.

Nel quadro dell'accennata prospettiva il consiglio di amministrazione ha espresso consenso sul progetto di costituzione di una società per attività di illuminazione pubblica, a partecipazione largamente maggioritaria dell'ENEL; nella riunione del 22 maggio 1996 ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci la costituzione della Società ENEL Internazionale S.p.a., con partecipazione dell'ENEL per il 97 per cento del capitale, nella restante quota sottoscritto dalle Società controllate CESI, CISE, ISMES.

L'assemblea ordinaria del 21 giugno 1996 ha deliberato il rinvio della decisione sull'iniziativa.

12. Il regime tariffario. Le componenti.

Gli importi corrisposti dagli utenti all'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica rappresentano la sommatoria di diversi addendi: le tariffe dovute per il servizio; le quote di sovrapprezzo; l'imposizione fiscale.

Le tariffe, differenziate per categorie di utenza, potenza impegnata,

livelli di tensione, erano stabilite dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); dopo la sua soppressione (per disposto della legge n. 537 del 24 dicembre 1993) la competenza è stata ascritta al Ministero dell'industria (decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994); comprendono le "quote di prezzo" di cui è successiva trattazione.

Il sovrapprezzo aggrega a sua volta diverse componenti.

Originariamente era costituito dalle somme corrisposte dagli utenti, riversate dall'ENEL alla Cassa di conguaglio del settore elettrico (C.C.S.E.) e da questa ripartite tra le imprese produttrici-distributrici di energia elettrica per compensare la variazione nel tempo dei costi dei combustibili fossili e degli acquisti di energia (sovrapprezzo termico ordinario).

Nel sovrapprezzo sono state poi progressivamente comprese una serie di quote aggiuntive, istituite per differenti causali, quali il ripianamento di disavanzi pregressi, le incentivazioni a produttori da fonte rinnovabili e assimilate, le agevolazioni per altri operatori, i rimborsi di oneri conseguenti ai provvedimenti inibitori dell'utilizzazione di energia nucleare.

L'imposizione tributaria comprende l'imposta erariale, l'addizionale erariale, le addizionali comunali e provinciali.

L'accennata disciplina ha dato luogo a numerose contestazioni e rilievi, in particolare concernenti le "quote di prezzo" e gli oneri conseguenti alla mancata utilizzazione dell'energia nucleare.

L'argomento ha formato oggetto di esame in numerose riunioni del consiglio di amministrazione dell'ENEL.

Per quanto riguarda la competenza della Società, nota del Direttore generale trasmessa al magistrato della Corte dei conti il 15 gennaio 1996, concordante con le argomentazioni svolte nelle precitate riunioni

consiliari, espone che "in materia di adeguamento dei prezzi dell'energia elettrica... le norme vigenti non prevedono in alcun caso un ruolo specifico dell'ENEL", il quale soltanto "svolge il compito di fornire tutti i dati occorrenti all'Amministrazione", per "le determinazioni di sua competenza".

13. (segue) Le quote di prezzo.

Ai sensi della legge 28 febbraio 1986 n. 41 sono venute meno le corrispondenze dello Stato di quote annuali al fondo di dotazione dell'ENEL, previste da leggi precedenti, per un importo di 6.200 miliardi di lire (art. 18).

La stessa legge n. 41 ha disposto che il CIP, "nel determinare le tariffe elettriche... adotterà i provvedimenti necessari per tener conto dei minori importi derivanti all'ENEL... a tal fine operando sulle agevolazioni... a favore delle utenze domestiche" (art. 17).

Il CIP, con provvedimento n. 32 del 23 maggio 1986, ha fissato le nuove tariffe; "considerato che i maggiori introiti derivanti da tale revisione devono affluire all'ENEL a compensazione dei minori apporti al fondo di dotazione", ha indicato le "quote di prezzo" comprese nelle tariffe riscosse dalle "imprese distributrici diverse dall'ENEL", che devono essere versate alla Cassa conguaglio, e da questa all'ENEL stesso.

Successivo provvedimento del CIP, n. 45 del 19 dicembre 1990, "considerata la necessità di una revisione delle tariffe", ne ha determinato i nuovi importi; il provvedimento non fa menzione delle "quote di prezzo", che tuttavia hanno continuato ad essere riscosse e riversate all'ENEL secondo la precedente disposizione.

In termini conformi, con provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 il CIP ha disposto ulteriore aumento delle tariffe, in corrispondenza alla richiesta dell'ENEL di "adeguamento degli introiti per salvaguardare il proprio equilibrio economico e patrimoniale"; al pari del precedente,

anche tale provvedimento ignora le "quote di prezzo".

E' susseguita la soppressione del CIP, e il trasferimento al Ministero dell'industria delle competenze nel settore elettrico, per disposto delle norme precitate.

I richiamati provvedimenti hanno dato luogo a numerose contestazioni di alcune imprese elettriche degli enti locali, della organizzazione di categoria delle stesse imprese (Federelettrica), di associazioni di utenti e consumatori; contestazioni che hanno sostanziato una serie di azioni giudiziarie, in sede civile, amministrativa e penale.

Principale argomento addotto a fondamento della protesta è la constatazione che, a fine 1993, l'ENEL aveva riscosso la somma corrispondente al mancato apporto statale al fondo di dotazione (6.200 miliardi); è inoltre sostenuto che, nei termini della legge n. 41 del 1986, l'ENEL ha titolo non già al risarcimento dell'intero importo, ma solo ad un indennizzo, non necessariamente corrispondente a tale valore.

Nella riunione del 16 gennaio 1996 del consiglio di amministrazione dell'ENEL è stata data notizia dell'informazione di garanzia inviata da un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai componenti del consiglio stesso in carica dal 1987, per i reati di false comunicazioni sociali (inserimento delle "quote di prezzo" nel conto economico, tra i ricavi tariffari, anzichè ad incremento del fondo di dotazione nel conto patrimoniale); abuso d'ufficio, truffa aggravata, maggiorazione indebita di prezzi imposti (per riscossione di somme non dovute).

Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 22 gennaio 1996, ha deliberato di dare evidenza delle quote di prezzo nel conto economico in voce distinta dagli altri ricavi tariffari, dal 1° gennaio 1996.

Nella successiva riunione del 20 febbraio 1996 il consiglio è stato informato della comunicazione della Procura sopra indicata, dell'avvenuta trasmissione degli atti del procedimento penale al Collegio per i prov-

vedimenti in materia di reati ministeriali, a seguito dell'estesione delle ipotesi di reato ad un ministro in carica all'epoca dei fatti contestati.

In considerazione del contenzioso in atto la Cassa conguaglio, per parte sua, ha sospeso dal mese di febbraio 1994 la corresponsione all'ENEL delle quote di prezzo rimosse dalle imprese elettriche degli enti locali, e da queste riversate alla Cassa stessa, ed ha persistito in questa omissione nonostante la formale richiesta dell'ENEL di provvedere al pagamento; la vicenda ha formato oggetto di informativa al consiglio di amministrazione del 19 gennaio 1996, con l'indicazione che l'importo trattenuto dalla Cassa ammontava a circa 150 miliardi di lire.

Nella pendenza dei procedimenti giudiziari è intervenuta la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, che con il comma 240 dell'art. 3 ha disposto: "gli incrementi al sovrapprezzo termico", di cui al provvedimento CIP 32/1986, "dopo che il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

Il CIPE ha proceduto alla costituzione di una commissione per l'esame degli aspetti tecnici della questione, ed alla richiesta di pareri al Consiglio di Stato sugli aspetti giuridici.

Delle accennate iniziative è stata data notizia in riunioni del consiglio di amministrazione dell'ENEL.

Il termine di referto del CIPE, originariamente fissato a 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, è stato prorogato al 30 aprile 1996 dal decreto legge n. 144 del 20 marzo 1996.

Con successivo decreto legge n. 227 del 29 aprile 1996 il termine stesso è stato spostato al 15 maggio 1996; il decreto ha sostituito il testo della precitata norma della legge n. 549, sopprimendo l'erroneo riferimento al "sovrapprezzo termico"; ha disposto che il "calcolo dei maggiori importi tariffari" spettanti all'ENEL doveva essere compiuto dal CIPE

"al netto delle imposte sul reddito", e che "sulle differenze... rilevate nei vari anni, tra i maggiori importi tariffari... e i conferimenti ai fondo di dotazione soppressi" dovevano essere conteggiati "gli interessi composti... al tasso ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento".

Il CIPE, con deliberazione del 9 maggio 1996, ha indicato l'importo netto dovuto all'ENEL al 31 dicembre 1995, risultante di misura inferiore alla somma spettante (6.200 miliardi).

A seguito di tale accertamento il consiglio di amministrazione dell'ENEL, nella riunione del 22 maggio 1996, ha deliberato il bilancio dell'esercizio 1995, che precedentemente non poteva essere definito, stante l'incertezza delle poste riflettenti gli introiti per ricavi tariffari.

Successivamente il decreto legge è decaduto per decorrenza del termine di 60 giorni dalla sua emanazione.

Da ultimo, per disposto del decreto legge n. 371 del 15 luglio 1996, "gli effetti... del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996" (art. 1 comma 1); il decreto stesso sancisce l'abrogazione dell'art. 3 comma 240 della precitata legge n. 549 del 1995.

Pertanto, per il periodo di durata in vigore del decreto legge: 1) viene meno la questione della spettanza all'ENEL delle quote di prezzo, che non sono più suscettibili di alcuna revisione, fino alla data predetta; 2) restano confermati i risultati della gestione dell'esercizio 1995, esposti nel documento di consuntivo della Società

14. (segue) Gli oneri nel settore nucleare.

Sugli oneri conseguenti alla mancata utilizzazione dell'energia nucleare è estesa illustrazione nelle precedenti relazioni, che si compendia nei seguenti termini.

A seguito di *referendum* popolare con decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 9 dicembre 1987 è stata abrogata precedente disposizione di legge che prevedeva la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari da parte dell'ENEL.

Sono susseguite deliberazioni del CIPE, intercalate da interventi legislativi e accompagnate dai conseguenti provvedimenti del CIP.

Le misure adottate si sono sovrapposte in termini frammentari, con la prescrizione della sospensione, quindi della definitiva cessazione dei lavori di costruzione di alcune centrali, nonché la sospensione, quindi la chiusura definitiva di impianti già costruiti.

Per ovviare alle negative conseguenze finanziarie derivanti all'ENEL dalle accennate iniziative il CIPE ha istituito un comitato, con il compito di accertare gli "oneri diretti e indiretti", che il CIP avrebbe rimborsato per il tramite della Cassa conguaglio; il CIP ha all'uopo prorogato la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico istituito in precedenza, per i pagamenti da effettuare, su "specificata e documentata rendicontazione" dell'Ente, "nei limiti delle valutazioni effettuate dal comitato".

La successiva legge n. 9 del 1991 (art. 33) ha previsto il rimborso, nei confronti così dell'ENEL come delle imprese appaltatrici, "degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori", "secondo le modalità" prescritte dai precitati provvedimenti del CIPE e del CIP.

Sono seguiti provvedimenti del CIP, del 1991 e 1992, che sulle somme dovute hanno disposto il pagamento degli interessi, in misura rapportata ai tassi praticati dagli istituti di credito, e la capitalizzazione degli interessi stessi.

Decreti del 1994 del Ministro dell'industria, succeduto al CIP, che hanno prescritto la precedenza dei pagamenti dei crediti di minore importo, hanno in sostanza confermato tale soluzione.

L'accennata regolazione della materia ha dato luogo a contenzioso nella sede penale e presso il giudice amministrativo, essenzialmente vertente su tre motivi: 1) il rimborso all'ENEL anche dei costi delle centrali già esistenti, a fronte della norma che lo dispone soltanto per gli impianti in costruzione; 2) l'applicazione del tasso bancario, in luogo del tasso legale; 3) la capitalizzazione degli interessi sulle somme dovute.

La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1992 (comunicata alle Presidenze delle Camere il 26 giugno 1993), nel referto reso sulla gestione della Cassa di conguaglio del settore elettico, ha rilevato la "dubbia legittimità" dei provvedimenti adottati in "stato di confusione e di incertezza", con particolare riguardo al rimborso all'ENEL dei costi delle centrali nucleari la cui costruzione era stata ultimata prima dell'emanazione della legge n. 9 del 1991, per le quali "è stata disposta perciò solo la chiusura".

Nella pendenza dei provvedimenti in sede giudiziaria è intervenuta la legge n. 481 del 1995, che affida all'Autorità per l'energia elettrica l'accertamento della "sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari", ed "alla chiusura definitiva delle centrali nucleari"; l'Autorità inoltre "verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari nonché alla chiusura".

Medesima prescrizione è contenuta nella legge n. 549 del 1995, dalla quale è stato inoltre previsto che, in difetto dell'accertamento da parte dell'Autorità entro il 30 aprile 1996, avrebbe dovuto provvedere, entro i successivi 60 giorni (cioè entro il mese di giugno), il Ministero del tesoro (art. 3 comma 238).

Non risulta che il Ministero abbia adottato alcun provvedimento.

Successivamente il precitato decreto legge n. 371 del 1996 ha abrogato la norma richiamata, "ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità".

Pertanto, solo a seguito del provvedimento dell'Autorità, attualmente in fase di costituzione, l'annosa questione potrà essere definita.

15. (segue) Le prospettive di riforma. Lo stato attuale della disciplina della materia.

La complessa e non chiara regolazione della materia ha motivato l'istanza di una sua riforma, nella prospettiva del collocamento sul mercato delle azioni della Società.

A questo fine sono volte diverse disposizioni della legge n. 481 del 1995; le Autorità per i servizi di pubblica utilità devono stabilire le tariffe, "tenendo separato ... qualsiasi tributo od onere improprio"; le tariffe devono essere determinate "in relazione all'andamento del mercato", con riferimento alla variazione dei costi e all'incremento della produttività aziendale (art. 2, commi 12, 17 a 19).

In particolare, l'Autorità per l'energia elettrica, quando sarà operante, dovrà emanare direttive "per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi e altri oneri"; verificare le proposte di variazione formulate dai soggetti esercenti il servizio, e dettare i criteri di calcolo automatico per l'adeguamento delle tariffe stesse alla variazione di alcuni costi (prezzi dei combustibili fossili, acquisti di energia) (art. 3 commi 2 a 5).

L'Autorità, tuttavia, è tuttora in corso di costituzione; il decreto legge n. 371 del 1996 ha previsto che, "a partire dal 30 giugno 1997", "non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe", stabilite dall'Autorità secondo le precitate prescrizioni della legge n. 481 del 1995, e che entro la medesima data "il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri

sovrapprezzi comunque denominati sono inglobati nella tariffa dall'Autorità.

Nel frattempo, dispone ancora il decreto legge, il Ministro dell'industria provvede all'adeguamento di alcune componenti tariffarie (contributi di allacciamento, sovrapprezzo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, oneri per l'impiego del gas metano).

A questa disposizione ha dato attuazione il decreto ministeriale 19 luglio 1996 (pubblicato nella G.U. n. 172 del 24 luglio successivo).

Per la definizione degli oneri nel settore nucleare, ancora per disposto del medesimo decreto legge n. 371 è stata soppressa la norma che prevedeva la competenza del Ministero del tesoro, nell'attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità.

Deve osservarsi che la disposizione rivestiva particolare importanza, tenuto conto dei tempi prevedibilmente non brevi per l'inizio dell'attività dell'Autorità, e dell'obiettiva esigenza di una sollecita soluzione dell'ormai annosa questione.

Nei termini esposti la complessa materia tariffaria è provvisoriamente regolata secondo soluzioni transitorie, a loro volta condizionate alla conversione del richiamato decreto legge.

E' appena caso di rimarcare l'esigenza di una definitiva regolazione della materia nelle sedi competenti.

16. Le scritture contabili. I documenti di consuntivo e di preventivo.

A seguito della trasformazione in società per azioni si applicano all'ENEL le procedure contabili dettate dal codice civile in tema di bilancio; per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico il codice stesso (modificato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 17 aprile 1991, di recepimento delle direttive comunitarie) fa

salve "le disposizioni di leggi speciali" (art. 2423-ter); la norma ha applicazione per l'ENEL, in quanto la legge istitutiva, con norma tuttora vigente (legge n. 1643 del 1962, art. 1 comma 8) ha previsto la compilazione del "bilancio consuntivo" dell'Ente nazionale secondo il modello prescritto per tutte le aziende elettriche dalla legge n. 191 del 4 marzo 1958.

A) Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 22 maggio 1996, ha deliberato il bilancio al 31 dicembre 1995 nelle seguenti componenti:

- a) la relazione di gestione, che traccia il quadro generale nel quale si svolge l'attività aziendale; tratta del servizio all'utenza e del sistema tariffario, degli importi e della richiesta di energia, delle attività di ricerca e sviluppo, del personale, dei risultati di esercizio, delle società controllate, dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, della prevedibile evoluzione dell'attività aziendale; la relazione contiene inoltre un'ampia esposizione dello stato del consistente contenzioso al quale l'ENEL è a vario titolo interessata, determinato da un concorso di diverse causali, di cui è indicazione nella presente relazione e nella precedente;
- b) la nota integrativa, che enuncia i criteri di valutazione adottati, e svolge analitica disamina delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico;
- c) lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti secondo il modello previsto dalla legge n. 191 del 1958;
- d) gli allegati, che comprendono lo stato patrimoniale e il conto economico redatti secondo il modello generale del codice civile.

Nella riunione del 21 giugno 1996 l'assemblea ordinaria della Società ha approvato il bilancio, ed ha deliberato la destinazione dell'utile.

Il bilancio è accompagnato dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, alla quale è stato conferito incarico per il triennio 1995-1997, come esposto nella precedente relazione.

La relazione del collegio sindacale attesta la conformità della redazione del bilancio alla normativa regolante la materia, e la

corrispondenza dei dati alle risultanze delle scritture contabili; dichiara la correttezza dei criteri di valutazione adottati dalla Società; conclusivamente dà atto che "l'attività sociale si è svolta con modalità conformi alle norme di legge e di statuto", ed esprime "parere pienamente favorevole all'approvazione del bilancio".

La relazione di certificazione della Società di revisione attesta che "il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società".

B) Il consiglio di amministrazione ha deliberato, nella riunione del 22 maggio 1996, la relazione sulla gestione e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 1995, che compendia in un quadro unitario i risultati di esercizio dell'ENEL e delle società direttamente e indirettamente controllate; il bilancio è accompagnato dalla nota integrativa, e dalle relazioni del collegio sindacale e della Società di revisione, che esprimono giudizio positivo, sostanzialmente concordante con quello formulato nei confronti del bilancio dell'ENEL.

C) Nella riunione del 28 settembre 1995 il consiglio di amministrazione ha deliberato la relazione sull'andamento della gestione nel primo semestre dell'anno, che è stata inviata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a termini della legislazione vigente.

D) La contabilità di preventivo, di cui non è indicazione nella disciplina legislativa dell'ENEL dopo la sua trasformazione in figura societaria, è esposta in un documento previsionale (denominato "budget"); il preventivo dell'esercizio 1996 è stato rinviato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 22 gennaio 1996, a seguito dello stato di incertezza conseguente alla questione sulle "quote di prezzo", di cui è precedente esposizione; la deliberazione consiliare del bilancio stesso è stata adottata nella riunione del 17 giugno 1996.

Le previsioni dell'esercizio dovranno essere rielaborate in concordanza

con le disposizioni del precitato decreto legge n. 371 del 1996.

17. Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio 1995.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'esercizio in esame, redatti secondo il modello prescritto dalla legge n. 191 del 1958, si compendiano nei seguenti dati.

STATO PATRIMONIALE (miliardi di lire)	<u>1994</u>	<u>1995</u>
<u>dare</u>		
- immobilizzazioni tecniche	129.267.3	136.462.4
- diritti di brevetto, utilizzazione	23.6	63.9
- scorte di esercizio	1.809.7	1.802.7
- cassa, titoli, banche, effetti	1.233.5	483.0
- partecipazioni	468.0	634.0
- partite creditorie diverse	18.679.0	19.052.1
- ratei e risconti attivi	537.3	247.1
- totale	152.018.4	158.745.2
<u>avere</u>		
- fondo di ammortamento	62.476.6	69.757.7
- fondi svalutazione, rischi, fine rapporto lavoro, diversi	15.498.7	15.547.7
- obbligazioni	22.098.1	20.110.4
- partite debitorie diverse	27.987.1	29.102.7
- ratei e risconti passivi	925.3	1.017.5
- totale passività	128.985.8	135.536.0
- capitale sociale	12.126.1	12.126.1
- riserve	9.873.9	9.936.4
	22.000.0	22.065.5
- utile di esercizio	1.032.6	1.146.7
- a pareggio	152.018.4	158.745.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO (miliardi di lire)	1994	1995
<u>dare</u>		
- energia da altre imprese	4.551.4	5.062.5
- scorte iniziali	1.933.7	1.809.7
- ammortamenti	7.613.1	7.681.0
- spese da ammortizzare	39.1	49.5
- accantonamenti (svalutazione, rischi, fine rapporto lavoro, oneri diversi)	1.577.3	1.555.9
- storni da ammortamenti	381.4	595.8
- spese del personale	8.902.8	8.913.8
- acquisti, lavori	15.330.7	16.514.1
- oneri finanziari	3.885.5	4.135.1
- spese diverse e generali	3.318.8	3.588.0
- totale	47.533.5	49.905.4
- utile di esercizio	1.032.6	1.146.7
- a pareggio	48.566.1	51.052.1
<u>avere</u>		
- energia fatturata	23.961.4	24.781.6
- prestazioni, vendite di materiali	1.225.9	1.224.3
- contributi C.C.S.E.	9.403.5	11.330.2
- proventi finanziari	672.2	692.7
- introiti diversi	1.581.1	1.984.1
- accantonamenti utilizzati	1.473.4	1.383.4
- costi capitalizzati	8.438.9	7.853.1
- scorte finali	1.809.1	1.802.7
- totale	48.566.1	51.052.1

Con riferimento ai dati riportati si formulano le seguenti indicazioni.

Stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni tecniche sono costituite da terreni, fabbricati,

impianti in esercizio e in costruzione, mobili e attrezzature; segnano un incremento, prevalentemente determinato dall'aumento del valore degli impianti elettrici. Nel passivo è iscritto il fondo di ammortamento, che costituisce il 56.7 per cento dei cespiti ammortizzabili; nella nota integrativa è riferito che, sulla scorta di specifici studi, l'importo del fondo è superiore a quello risultante dalla determinazione delle aliquote di ammortamento economico-tecnico, commisurate alla vita utile degli impianti.

La voce diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno iscrive i costi per lo sviluppo del software applicativo, di utilizzazione pluriennale.

La valutazione delle scorte di esercizio (materiali, apparecchi, combustibili) è effettuata al costo medio ponderato, e per i combustibili nucleari al valore presunto di realizzo, conservato immutato rispetto ai bilanci precedenti.

Il valore delle partecipazioni, di cui è in seguito più diffusa trattazione, si accresce in corrispondenza all'aumento di capitale di una società controllata.

Tra le partite creditorie diverse:

- i crediti verso l'utenza (4.736 miliardi) hanno formato oggetto di precedente esame;
- i crediti verso la Cassa di conguaglio assommano a 10.417 miliardi, in larga parte (4.736 miliardi) costituiti da oneri conseguenti ai provvedimenti sul nucleare, di cui è stato in precedenza trattato;
- nel bilancio è stato iscritto il credito verso l'INPS di 1.242 miliardi, per sgravi di oneri sociali dei lavoratori del Mezzogiorno, di cui è indicazione nella relazione precedente. Poiché la legge prevede il pagamento dell'INPS in termine decennale, senza carico di interessi, la differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale è iscritta in passivo tra i fondi di svalutazione;
- anticipazioni ai fornitori (1.464 miliardi), corrisposte per l'esecuzione di lavori e forniture.